

Condizioni generali di fornitura

Indice

1. Informazioni generali
2. Offerte
3. Accettazione dell'offerta
4. Esecuzione
5. Montaggio, messa in servizio e prova di funzionamento
6. Coinvolgimento di terzi
7. Modifica della prestazione
8. Informazioni, ispezioni
9. Documentazione
10. Retribuzione
11. Condizioni di pagamento
12. Imballaggio, trasporto, assicurazione e documenti
13. Documenti
14. Collaudo e garanzia
15. Assicurazione
16. Trasferimento degli utili e dei rischi
17. Diritti di proprietà intellettuale
18. Mora e forza maggiore
19. Responsabilità
20. Supporto tecnico post-vendita
21. Riservatezza
22. Protezione dei dati
23. Controversie
24. Cessione, trasferimento e costituzione in pegno
25. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e condizioni di lavoro
26. Sanzioni economiche
27. Modifiche del contratto
28. Diritto applicabile e foro competente

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura («**condizioni di fornitura**») sono applicabili a tutti i contratti di compravendita, incl. i contratti relativi alla fornitura di opere, conclusi da Repower AG o da una società del Gruppo Repower («**Repower**») con un fornitore.
- 1.2 Le presenti condizioni di fornitura sono inviate al fornitore con la domanda di offerta. Qualora il fornitore abbia inviato un'offerta a fronte di una domanda di offerta da parte di Repower, le presenti Condizioni di fornitura si considerano accettate già con l'invio dell'offerta.
- 1.3 Le condizioni generali del fornitore (condizioni di vendita, fornitura, montaggio ecc.) trovano applicazione unicamente se riconosciute per iscritto da Repower.
- 1.4 Le presenti condizioni di fornitura sono redatte in lingua tedesca e in lingua italiana.

2. OFFERTE

- 2.1 Salvo diverso accordo, le offerte elaborate dal fornitore a fronte di una domanda di offerta di Repower sono per quest'ultima gratuite. Lo stesso vale anche per le dimostrazioni collegate all'offerta e per la fornitura dei relativi progetti, campioni e modelli.
- 2.2 Qualora l'offerta si discosti dalla domanda di offerta di Repower, il fornitore lo indica per iscritto. In mancanza di indicazione scritta, eventuali scostamenti dalla domanda di offerta non sono validi. Vale, in tal caso, la domanda di offerta.
- 2.3 Il fornitore è tenuto a informare e consigliare Repower su tutte le questioni relative allo smaltimento in relazione ai materiali utilizzati nell'offerta.
- 2.4 Se l'offerta non è espressamente soggetta a termine, il fornitore resta vincolato all'offerta per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di quest'ultima.

3. ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA

- 3.1 L'accettazione dell'offerta da parte di Repower è vincolante unicamente se intervenuta per iscritto o se confermata per iscritto.
- 3.2 Il punto 3.1 si applica anche ad eventuali aggiunte ad offerte già accettate.

4. ESECUZIONE

- 4.1 La fornitura deve essere effettuata in modo corretto e professionale utilizzando i materiali più idonei. In particolare, deve rispettare le normative ufficiali di riferimento e le norme tecniche pertinenti.
- 4.2 Repower consente al fornitore di accedere, nei limiti di quanto necessario, ai suoi locali, ai cantieri e ai luoghi di installazione e mette a disposizione, se necessario, adeguate

postazioni di lavoro. Se necessario ai fini della sicurezza dei rappresentanti di Repower, il fornitore informa questi ultimi sui rischi connessi alla sua attività e sulle misure di prevenzione degli infortuni.

- 4.3 Il fornitore è tenuto a rispettare le prescrizioni previste a livello aziendale, le istruzioni di sicurezza, le direttive di Repower in materia di accesso, nonché le norme generali vigenti (come, ad esempio, le norme ESTI, SEV, CFSL o SUVA). In caso di mancato rispetto, il fornitore risponde del danno che ne deriva, salvo dimostri che non può essergli imputata alcuna colpa. Repower declina ogni responsabilità nei confronti del fornitore e delle sue persone ausiliarie.

5. MONTAGGIO, MESSA IN SERVIZIO E PROVA DI FUNZIONAMENTO

- 5.1 Il montaggio, la messa in servizio e la prova di funzionamento sono parte integrante della fornitura e vengono quindi compensati con la retribuzione convenuta (punto 9).

6. COINVOLGIMENTO DI TERZI

Il fornitore rimane integralmente responsabile dell'intera fornitura, indipendentemente dall'eventuale coinvolgimento di terzi nell'adempimento del contratto. Su richiesta il fornitore comunicherà a Repower eventuali terzi coinvolti.

7. MODIFICA DELLA PRESTAZIONE

- 7.1 Repower può proporre la modifica o l'integrazione della fornitura. Entro 10 giorni, il fornitore comunica a Repower se e a quali condizioni può procedere alla modifica. Repower comunica al fornitore, a sua volta entro 10 giorni, se accetta o meno le condizioni da esso poste.
- 7.2 Le modifiche delle prestazioni nonché eventuali adeguamenti della retribuzione, delle scadenze e di altri punti del contratto devono essere chiariti prima dell'esecuzione per iscritto in un'aggiunta. L'adeguamento della retribuzione è calcolato secondo le tariffe della base di calcolo dei costi originaria.
- 7.3 Salvo istruzioni contrarie da parte di Repower, il fornitore non sospende l'esecuzione dei lavori affidategli nel corso dell'esame di eventuali proposte di modifica.

8. INFORMAZIONI, ISPEZIONI

- 8.1 Repower e i suoi rappresentanti hanno libero accesso, previo preavviso, alle officine del fornitore e dei suoi subfornitori. A Repower devono essere fornite tutte le informazioni richieste in relazione all'adempimento del contratto; in particolare, informazioni sullo stato dei lavori e sulla qualità del materiale utilizzato.
- 8.2 Il fornitore è tenuto a comunicare immediatamente a Repower per iscritto o via e-mail qualsiasi circostanza che possa

Condizioni generali di fornitura

- compromettere l'adempimento del contratto, indicando i motivi.
- 8.3 I controlli, le informazioni e le notifiche ai sensi dei punti 8.1 e 8.2 non esonerano il fornitore dalla sua responsabilità esclusiva per la conformità contrattuale della fornitura. Documentazione
- 8.4 L'approvazione di progetti di costruzione, disegni esecutivi, campioni, modelli, ecc. da parte di Repower non modifica la responsabilità del fornitore per la conformità contrattuale della fornitura in generale e per la correttezza funzionale in particolare.
- 8.5 I piani esecutivi definitivi, i certificati di prova, le istruzioni di manutenzione e d'uso nonché gli elenchi delle parti di ricambio per una corretta manutenzione, nel numero di copie e nella lingua richiesti, devono essere consegnati a Repower al più tardi contestualmente alla fornitura.
- 8.6 Disegni, campioni, modelli, strumenti, ecc. che Repower mette a disposizione del fornitore devono essere conservati adeguatamente e assicurati contro ogni eventuale danno. Rimangono di proprietà di Repower e dovranno essere restituiti al termine della fornitura. Se Repower decide di non accettare l'offerta, il fornitore dovrà restituire i documenti di propria iniziativa.
- 9. RETRIBUZIONE**
- 9.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi concordati sono prezzi fissi.
- 9.2 Eventuali prezzi indicativi devono essere forniti con un grado di precisione di $\pm 10\%$.
- 9.3 Dal punto 9.2 è esclusa la fornitura di piccole quantità fino a CHF 1.000,00 IVA esclusa.
- 9.4 La retribuzione copre tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. Sono coperti in particolare anche i costi di montaggio, messa in servizio, prova di funzionamento e documentazione, i costi per la formazione iniziale, eventuali spese, diritti di licenza, costi di imballaggio, trasporto, assicurazione e scarico nonché tutte le imposte pubbliche (dogana).
- 9.5 L'IVA, le altre imposte e le spese di trasporto devono essere indicate separatamente in tutte le informazioni sui costi e nella fattura. Se questi costi non sono indicati separatamente nelle informazioni sui costi, sono considerati inclusi.
- 9.6 Il corrispettivo viene versato dopo il collaudo al ricevimento di una fattura conforme all'IVA. I termini di pagamento sono illustrati al punto 10.
- 10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO**
- 10.1 Le fatture aperte devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento. È fatta salva la compensazione con uno o più controcrediti di Repower.
- 10.2 In caso di difetti, Repower può sospendere il pagamento da essa dovuto in misura pari al doppio dei costi ipotizzati dell'intervento di miglioria, sino alla realizzazione di detto intervento o sino alla fornitura aggiuntiva, senza essere in mora.
- 10.3 Repower non versa anticipi al fornitore. Se in deroga a questo principio viene concordato un acconto per singoli casi specifici, il fornitore deve, su richiesta, fornire a titolo di cauzione una garanzia bancaria adeguata e certa per l'importo dell'acconto corrispondente, che non comporta costi per Repower ed è soggetta a termine (fino alla fornitura).
- 10.4 Il pagamento è effettuato in franchi svizzeri.
- 11. IMBALLAGGIO, TRASPORTO, ASSICURAZIONE E DOCUMENTI**
- 11.1 In ogni caso l'imballaggio deve essere effettuato in modo tale che la merce sia efficacemente protetta da ogni tipo di danneggiamento durante il trasporto e l'eventuale successivo immagazzinamento.
- 11.2 La spedizione e il trasporto vengono effettuati a spese e a rischio del fornitore. Egli è inoltre responsabile della stipula di un'assicurazione per il trasporto, fermo restando che la somma assicurata deve corrispondere almeno al valore dei costi di ripristino (materiale e lavoro).
- 11.3 Il fornitore deve rispondere di tutti i costi e i disagi derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni impartite da Repower per il trasporto.
- 11.4 Ad ogni spedizione deve essere allegata una bolla di consegna dettagliata (avviso di spedizione). La destinazione deve essere indicata nella bolla di consegna. I documenti di spedizione devono inoltre contenere le informazioni relative al peso lordo e netto. La fattura deve essere inviata separatamente.
- 12. DOCUMENTI**
- Tutta la corrispondenza (lettere, fatture, duplicati delle bolle di consegna ecc.) deve essere inviata alla sede legale di Repower o in via elettronica all'indirizzo lieferanten.ch@repower.com e deve contenere le seguenti informazioni: riferimento, numero di ordinazione, numero di conto / commessa, data dell'ordinazione, articoli e quantità.
- 13. COLLAUDO E GARANZIA**
- 13.1 Il fornitore garantisce che la fornitura (i) è adatta all'uso previsto, (ii) soddisfa le proprietà garantite, (iii) corrisponde alle prestazioni e alle specifiche prescritte, (iv) è conforme alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore e alle regole riconosciute della tecnica.
- 13.2 Dopo l'arrivo della fornitura a destinazione o, eventualmente, dopo la conclusione dei lavori di montaggio (punto 5), su richiesta di Repower, entro due mesi viene effettuato un controllo congiunto. Sulla verifica e sui suoi risultati viene redatto un verbale che sarà firmato da entrambe le parti.
- 13.3 Se la verifica non rivela difetti, la fornitura viene accettata al termine del controllo.
- 13.4 Se la fornitura presenta difetti, il collaudo viene rinviato e al fornitore viene assegnato, a discrezione di Repower, un termine per la riparazione e/o la fornitura sostitutiva. I difetti minori vengono sempre riparati. Successivamente, su richiesta di Repower deve essere effettuata una nuova verifica ai sensi del punto 13.2. Nonostante la posticipazione del collaudo, la fornitura può essere affidata di comune accordo a Repower per l'utilizzo, fermi restando tutti i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al collaudo e alle sue conseguenze giuridiche.
- 13.5 Se Repower non richiede una verifica congiunta entro due mesi, trascorso tale termine la fornitura si considera accettata. Ciò non si applica se la verifica congiunta non viene effettuata perché il fornitore si rifiuta di collaborare.
- 13.6 Il periodo di reclamo dei difetti è di 2 anni dal giorno del collaudo. Durante questo periodo è possibile contestare in qualsiasi momento difetti di ogni genere. Trascorso il termine per il reclamo decade il diritto di Repower di contestare i difetti scoperti in precedenza o che si manifestano durante il periodo di reclamo. Eventuali difetti scoperti dopo la scadenza di questo termine devono essere segnalati entro 30 giorni dalla scoperta.
- 13.7 Le pretese di Repower derivanti da difetti si prescrivono in 5 anni dal collaudo. In caso di forniture migliorative e/o sostitutive, il termine di prescrizione delle parti migliorate o dei ricambi decorre dal momento del collaudo di tali parti, ma termina in ogni caso 10 anni dal primo collaudo. Per le restanti parti della fornitura il termine di reclamo ai sensi del punto 13.6 viene prolungato del periodo durante il quale

Condizioni generali di fornitura

l'utilizzo non è stato possibile a causa della riparazione/consegna successiva.

- 13.8 Se durante il termine di prescrizione ai sensi del punto 13.7 risulta che la fornitura (o parti di essa) non soddisfa i requisiti contrattuali, il fornitore è tenuto, a scelta di Repower, a riparare immediatamente i difetti sul posto a proprie spese o a farli riparare oppure a fornire a Repower una sostituzione gratuita priva di difetti. I difetti minori vengono sempre riparati.
- 13.9 Se il fornitore non ha eseguito con successo la riparazione e/o la fornitura sostitutiva oppure ha lasciato scadere un termine impartito da Repower per tale scopo, Repower ha il diritto di procedere in autonomia all'eliminazione dei difetti o di farli eliminare da terzi a spese del fornitore. Lo stesso vale in casi urgenti in cui è a rischio la sicurezza operativa o per prevenire danni sproporzionati. Restano riservati i diritti legali per eventuali difetti.
- 13.10 In caso di differenze riguardo agli aspetti qualitativi, il fattore decisivo è il risultato di controlli o esami effettuati da un centro di prova riconosciuto da entrambe le parti. Se le parti non riescono ad accordarsi su un centro di prova, verrà richiesta una dichiarazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA). Le parti si impegnano a riconoscere i risultati del centro di prova concordato o dell'EMPA. I costi di queste indagini devono essere sostenuti dalla parte in torto.
- 14. ASSICURAZIONE**
- Salvo diverso accordo, il fornitore stipula e mantiene un'assicurazione di responsabilità civile d'impresa, di montaggio e trasporto (punto 11.2), prevedendo una copertura sufficiente a coprire la sua responsabilità, come risultante dal contratto.
- 15. TRASFERIMENTO DEGLI UTILI E DEI RISCHI**
- Il trasferimento degli utili e dei rischi avviene non appena la fornitura è stata scaricata nel luogo di destinazione ed eventuali servizi di montaggio sono stati effettuati dal fornitore. A questo punto viene effettuata un'ispezione visiva. In mancanza dei documenti relativi alla merce, la fornitura verrà immagazzinata a spese e rischio del fornitore fino all'arrivo dei documenti relativi alla merce a Repower.
- 16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 16.1 Il fornitore garantisce che, con le sue offerte e le prestazioni erogate, non lede alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi (in particolare, diritti d'autore e brevetti).
- 16.2 Il fornitore si impegna a contestare a proprie spese eventuali pretese di terzi fondate sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Repower informa immediatamente e per iscritto il fornitore di tali pretese avanzate da terzi e rimette ad esso la gestione di un eventuale procedimento e l'adozione di misure per la definizione giudiziale o stragiudiziale della controversia. Il fornitore si fa carico integralmente dei relativi costi e indennizza Repower per tutti gli svantaggi che quest'ultima dovesse patire in ragione delle azioni di terzi.
- 16.3 In caso di accoglimento di un'azione per violazione di diritti di proprietà intellettuale o in caso di concessione di un provvedimento cautelare, il fornitore può, a proprie spese e a propria scelta, acquisire a favore di Repower il diritto controverso oppure sostituirlo con un altro che soddisfi i requisiti contrattuali. Egli è altrimenti tenuto al risarcimento del danno.
- 16.4 Tutti i diritti di proprietà intellettuale che insorgono sul risultato del lavoro realizzato espressamente per Repower (diritti d'autore, brevetti, ecc.) appartengono a Repower. Lo stesso vale per quanto sviluppato congiuntamente dal fornitore e da Repower. Su richiesta di Repower devono essere

consegnati immediatamente tutti i documenti, comprese copie o riproduzioni.

- 16.5 Gli altri diritti di proprietà intellettuale restano in capo al fornitore. Tutti i diritti di proprietà intellettuale del fornitore nonché il suo know-how relativo alla fornitura vengono trasferiti a Repower nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio, l'uso, la manutenzione e il mantenimento dell'opera consegnata. Il fornitore garantisce che Repower possiede, al più tardi al momento del collaudo, tutti i diritti di proprietà, utilizzo, licenza e modifica necessari per l'esercizio, l'uso, la manutenzione e il mantenimento dell'opera consegnata. Eventuali diritti di licenza e altri corrispettivi per l'uso o il trasferimento di tali diritti sono inclusi nel prezzo concordato con il fornitore.
- 17. MORA E FORZA MAGGIORE**
- 17.1 In caso di mancato rispetto di termini pattuiti come idonei a fondare la mora, le parti sono automaticamente costituite in mora; nel caso degli altri termini, esse sono costituite in mora dopo la diffida con concessione di un congruo termine supplementare.
- 17.2 Il fornitore, laddove abbia motivo di ritenere che la fornitura non possa, in tutto o in parte, essere effettuata tempestivamente, deve informarne immediatamente per iscritto Repower indicando i motivi e la presunta durata del ritardo. La mora interviene a prescindere da detta comunicazione.
- 17.3 Il fornitore può eccepire la mancata fornitura di materiale o documenti necessari, che Repower si è impegnata contrattualmente a mettere a disposizione, solo laddove ne abbia fatto tempestiva richiesta. Il termine di consegna viene poi congruamente prolungato.
- 17.4 In caso di mancato rispetto da parte del fornitore del termine di consegna concordato o prolungato, Repower ha - oltre al diritto all'adempimento del contratto - il diritto di ricevere dal fornitore il versamento di una pena convenzionale, se pattuita. Contrariamente a quanto previsto all'art. 160, cpv. 2, CO, lo stesso vale anche in caso di accettazione senza riserva. Sono fatti salvi i diritti al risarcimento del danno, fermo restando che non trova applicazione la disposizione in materia di onere della prova di cui all'art. 161, cpv. 2, CO.
- 17.5 In caso di eventi di forza maggiore, come guerra, catastrofi naturali, boicottaggio, scioperi, impossibilità giuridica (ad esempio, divieti di importazione o di esportazione) ecc., le parti del contratto devono condurre delle trattative sul mantenimento di detto contratto. Qualora le trattative non sfocino in un accordo, Repower ha diritto di recedere dal contratto.
- 18. RESPONSABILITÀ**
- 18.1 Le parti del contratto rispondono dei danni da loro cagionati in ragione del rapporto contrattuale salvo dimostrino che né a loro, né al terzo di cui si sono avvalse può essere imputata alcuna colpa.
- 18.2 Il fornitore risponde di ogni colpa.
- 18.3 Se Repower mette a disposizione il proprio personale per supportare il fornitore, il fornitore non è responsabile per i danni causati dal personale di Repower se tale personale ha agito contrariamente alle esplicite istruzioni del fornitore.
- 18.4 Le parti del contratto rispondono della condotta delle loro persone ausiliarie e dei terzi da loro incaricati come se fosse colpa propria.
- 19. SUPPORTO TECNICO POST- VENDITA**
- 19.1 Il fornitore garantisce a Repower la fornitura delle parti di ricambio per almeno 10 anni dal collaudo.
- 19.2 Se entro 10 anni dal collaudo viene dichiarato il fallimento del fornitore o se durante o allo scadere di tale termine è prevista l'interruzione della fornitura di parti di ricambio, il

Condizioni generali di fornitura

fornitore informerà tempestivamente Repower e le darà la possibilità di effettuare un'ultima ordinazione.

- 19.3 Le forniture e le prestazioni del fornitore nell'ambito del supporto tecnico dopo la scadenza del termine di prescrizione ai sensi del punto 13.7 sono soggette a pagamento e vengono effettuate a condizioni concorrenziali.

20. RISERVATEZZA

- 20.1 I documenti e le informazioni forniti da Repower al fornitore ai fini dell'elaborazione delle offerte e nell'ambito dell'esecuzione del contratto, non possono essere utilizzati per finalità diverse, né riprodotti o resi accessibili a terzi.

- 20.2 Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni che non siano né notorie, né generalmente accessibili. In caso di dubbio, le circostanze devono essere trattate in modo confidenziale e non possono essere rese accessibili a terzi o pubblicate, né integralmente, né in parte. Gli obblighi di riservatezza sussistono già prima della conclusione del contratto e anche dopo la fine del rapporto contrattuale o l'adempimento degli obblighi contrattuali. Sono fatti salvi gli obblighi legali di divulgazione. Le parti vincolano i soggetti terzi di cui si avvalgono al rispetto di tali obblighi.

- 20.3 Eventuali pubblicità o pubblicazioni su prestazioni specifiche per il contratto necessitano della reciproca autorizzazione scritta.

21. PROTEZIONE DEI DATI

- 21.1 Le parti sono consapevoli che la stipula e l'esecuzione del contratto possono comportare un trattamento di dati personali. Nell'ambito del trattamento di dati personali le parti si impegnano a rispettare le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. In particolare, le parti sono tenute a garantire sempre un livello di sicurezza dei dati corrispondente agli attuali standard tecnici di sicurezza.

- 21.2 I dati personali possono essere trattati unicamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto.

- 21.3 Non è consentita la divulgazione di dati personali a terzi (fatta eccezione, ove autorizzato, per il trattamento tramite soggetti terzi nell'ambito del contratto). Il fornitore, ove si avvalga di terzi, può divulgare loro ai fini del trattamento unicamente i dati personali di cui questi necessitano ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

- 21.4 Se, nell'ambito del contratto, il fornitore tratta dati personali per conto di Repower, le parti sottoscrivono un separato accordo sul trattamento dei dati

22. CONTROVERSIE

Eventuali divergenze di opinione non autorizzano il fornitore a interrompere o rifiutare le prestazioni da lui dovute. Il mancato pagamento per difetti non autorizza il fornitore a rifiutare le prestazioni da lui dovute, anche nel caso in cui successivamente dovesse emergere che i difetti sono stati denunciati erroneamente. Se viene esercitato il diritto di ritenzione per difetti, il fornitore può rifiutare le prestazioni solo se la denuncia dei difetti è manifestamente infondata o se l'importo della ritenzione è sproporzionato ai presunti costi di riparazione.

23. CESSIONE, TRASFERIMENTO E COSTITUZIONE IN PEGNO

Il rapporto contrattuale o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte del contratto. Tale autorizzazione non è negata senza motivo. Non sono considerati terzi le singole società all'interno di un gruppo.

24. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO

- 24.1 Il fornitore rispetta per i suoi collaboratori le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e le condizioni di lavoro sul

luogo di erogazione della prestazione. In particolare, egli garantisce la parità di trattamento dei generi sotto il profilo della parità retributiva, nonché il rispetto delle norme a tutela dei minori. Per le prestazioni da erogarsi all'estero devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il fornitore vincola contrattualmente i terzi di cui si avvale al rispetto dei principi che precedono.

- 24.2 In caso di violazione, da parte del fornitore o di un terzo di cui esso si avvalga, degli obblighi succitati, il fornitore è tenuto al versamento di una pena convenzionale, se pattuita, e salvo dimostri che né a lui, né al terzo di cui si è avvalso può essere imputata alcuna colpa. Sono fatti salvi i diritti al risarcimento del danno.

25. SANZIONI ECONOMICHE

Il fornitore garantisce che la conclusione e l'adempimento del contratto non violano alcuna sanzione economica applicabile in Svizzera o nell'UE.

26. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Eventuali modifiche o integrazioni del contratto e delle parti che lo compongono richiedono per la loro validità la forma scritta.

27. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 27.1 Al rapporto contrattuale si applica il diritto materiale svizzero.

- 27.2 Si deroga dalle disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulato a Vienna l'11.04.1980).

- 27.3 Il foro competente esclusivo è quello di Coira.